



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

COMUNICAZIONE AI FORNITORI DEL CODICE IDENTIFICATIVO UFFICIO DESTINATARIO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA – D.M. N.55 DEL 03 aprile 2013

Il Decreto Ministeriale n.55 del 03 aprile 2013 ha disciplinato l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la pubblica amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal **31/03/2015**, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. n.55/2013.

Al fine di favorire l'attivazione di tali procedure, la normativa stabilisce che le amministrazioni pubbliche debbano individuare i propri uffici designati a ricevere le fatture elettroniche, inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) al fine dell'attribuzione a ciascuno di essi di un "Codice Univoco Ufficio", elemento fondamentale e quindi obbligatorio che dovrà essere indicato nella fattura elettronica affinché il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, sia in grado di recapitare la fattura elettronica all'ufficio corretto.

Per quanto sopra premesso si comunica che per il Comune di Massa Martana è stato individuato un unico ufficio incaricato per la ricezione delle fatture elettroniche al quale l'Indice delle Pubbliche amministrazioni (IPA) ha attribuito il **codice univoco**:

UFWKSP

A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B "Regole tecniche" al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SdI, mentre l'allegato C "Linee guida" del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.

Cogliamo l'occasione per ricordare che il D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014 ha stabilito l'obbligatorietà dell'indicazione, nella fattura elettronica, del codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n.136/2010, e del codice unico di progetto (CUP), quando previsto, oltre all'indicazione del numero della determina di impegno; l'Ente, pertanto, non procederà al pagamento della fattura elettronica qualora non vengano riportati i predetti dati.

Infine si invita a voler verificare, per quanto di proprio interesse, le "Specifiche operative per l'identificazione degli uffici degli uffici destinatari di fattura elettronica" pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it.

Massa Martana, 25/02/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI FINANZIARI
Giuseppina Carozzi